

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

L'Azienda Speciale Laboratorio Chimico è stata autorizzata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con Decreto 6 maggio 2002, G.U.R.I. n. 143 20/6/2002 al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; l'autorizzazione è stata rinnovata con Decreto 27 aprile 2018, G.U.R.I. n. 159 29/05/2018.

1. Richiesta di prova

Le richieste di prova vengono formalizzate sottoscrivendo l'apposito modulo del Laboratorio (Mod. 31) al momento della consegna del campione o dalla richiesta di campionamento. Il campione analizzato, salvo diversa indicazione, si intende sempre inviato dal Committente. Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni fornite dal cliente.

2. Trasporto campioni

Si ricorda che l'articolo 4 del D.P.R. 6/10/78 n. 627 esonera dall'emissione della bolla di accompagnamento i saggi, provette o campioni, purché siano accompagnati da una dichiarazione scritta che ne accerti la natura di "campione gratuito o senza valore" e siano opportunamente marcati in modo indelebile.

3. Esecuzione prove

Le prove vengono effettuate mediante norme di prova ufficiali o normate (Metodi CE, OIV, ISO, Italiani) o secondo procedure del Laboratorio (MI). Qualora esistano più procedure di prova, verrà utilizzata quella più idonea alle esigenze del Cliente (rapidità, accuratezza, costo ...).

Nel caso di controlli ufficiali dei vini e di rilascio di documenti e Rapporti di Prova, il Laboratorio adotta i protocolli analitici previsti dalla normativa vigente. Il cliente o un suo incaricato, previa richiesta al Responsabile del Laboratorio annotata nello spazio "NOTE" del MOD. 31, può assistere all'esecuzione delle prove del campione da lui presentato.

Il cliente verrà affidato ad un referente interno che lo informa sulle procedure di sicurezza ed opera in modo da garantire la riservatezza delle informazioni. Il laboratorio si riserva, in caso di necessità, di subappaltare prove ad un laboratorio terzo qualificato.

Nel caso di prove subappaltate il Laboratorio è direttamente responsabile dei risultati della prova stessa.

4. Risultati di prova

I risultati riportati sul Rapporto di prova sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova; eventuali giudizi di conformità sono relativi al solo campione sottoposto a prova e non a lotti o partite di prodotto.

Il Laboratorio non ha responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al Committente o a terzi dall'utilizzo dei risultati di prova, né per ritardi nella consegna dei risultati di prova dovuti a cause di forza maggiore.

I documenti di registrazione delle prove sono conservati dal laboratorio per un periodo di 4 anni.

5. Prelievo e conservazione dei campioni

Il Laboratorio esegue di norma solo prove su campioni forniti dal Cliente. Inoltre, in quanto prelevatore ufficiale autorizzato ad eseguire il campionamento di vini destinati all'esportazione, effettua tale servizio per conto del Cliente che lo richiede.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente o da soggetti terzi il Laboratorio non si assume alcuna responsabilità derivante da modalità di attuazione improprie, ma si impegna su richiesta a mettere a disposizione del Cliente le necessarie informazioni per il prelievo e la conservazione dei campioni fino alla consegna. Il laboratorio si riserva di non procedere all'analisi di campioni non conformi (vedi punto 6), in quanto versanti in cattivo stato di conservazione (bottiglie non sigillate o contenitori scolmi) o non adatti alle prove, quantitativo insufficiente all'esecuzione della prova (e successiva ripetizione). I campioni non accettati dal Laboratorio per causa del Cliente (documentazione incompleta, richiesta di preventivi, morosità del cliente, non conformità del campione per le prove richieste) possono essere conservati (segregati e contrassegnati da un'etichetta "campione in sospeso") presso il Laboratorio, in attesa della risoluzione dei problemi riscontrati, per un massimo di 7 giorni lavorativi. Dall'emissione del Rapporto di Prova per l'esportazione, il campione di riserva viene conservato per un massimo di 3 mesi, salvo differenti disposizioni di legge. Il cliente che vuole rientrare in possesso del campione conservato dal Laboratorio alla scadenza deve farne richiesta al momento della presentazione segnalandolo sul modulo "Richiesta prestazione" (Mod. 31).

I campioni analizzati vengono conservati per due giorni dalla data di emissione del Rapporto di prova e poi eliminati.

Eventuali richieste specifiche di conservazione dei campioni possono essere concordate al momento della consegna del campione in Laboratorio. L'attività di campionamento svolta dal Laboratorio non è oggetto dell'accreditamento da parte di ACCREDIA.

6. Modalità di trasporto e confezionamento

I campioni destinati all'analisi devono essere trasportati in modo da non alterarne le caratteristiche chimiche ed organolettiche (evitare lo stazionamento in luoghi con temperature eccessive) e confezionati in contenitori pieni e adeguatamente chiusi.

Capacità minima campioni:

- per il campionamento di prodotti destinati all'esportazione: 2 bottiglie ciascuna di almeno 0,75 L di capacità. Se è prevista un'esportazione di bottiglie di capacità inferiore (tipo 0,50 L, 0,375 L) ne vengono campionate un numero che garantisca un volume equivalente.
- per le singole analisi: in base al numero di prove da effettuare, comunque non inferiore a 0,375 L.

7. Reclami

Eventuali reclami vanno inoltrati alla Direzione del Laboratorio, inviando una mail a aziendaspeciale@iisumbertoprino.it, sottoscrivendo il Mod.38A. Il Laboratorio si impegna a rispondere a qualunque segnalazione/reclamo entro dieci giorni lavorativi. Il laboratorio fornisce su richiesta la descrizione del processo della gestione del reclamo.

8. Rapporti di Prova

I Rapporti di prova sono identificati univocamente con un numero progressivo e l'anno di riferimento.

I Rapporti di Prova rilasciati dal Laboratorio sono documenti riservati e di esclusiva proprietà del Committente.

Il Laboratorio non riconosce la paternità di eventuali copie non esplicitamente autorizzate.

I Rapporti di Prova riportano i risultati riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

I Rapporti di Prova non possono essere riprodotti parzialmente.

Il Rapporto di prova non può essere utilizzato, in tutto od in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione del Laboratorio.

Quando sul Rapporto di Prova è prevista una dichiarazione di conformità, il laboratorio applica la regola decisionale stabilita dalla nota MIPAAF n. 8730 del 04/06/2018. Per i controlli non ufficiali il laboratorio valuta l'applicazione dell'eventuale regola decisionale richiesta dal cliente.

Nel caso in cui un Rapporto di Prova (RdP) preveda una dichiarazione di conformità a specifiche ed il campione sottoposto a prova non risulta conforme a tali specifiche il Cliente viene contattato per concordare il da farsi, nel rispetto delle norme applicabili e delle Sue esigenze.

Il Laboratorio di norma consegna i risultati entro 5 giorni lavorativi, dall'accettazione del campione, ma è disponibile a concordare tempi di esecuzione più stretti in funzione dei propri carichi di lavoro.

I Rapporti di Prova sono spediti al Cliente via e-mail, oppure sono ritirati direttamente dal Cliente come da accordi. prova emesso e non I Rapporti di prova e tutta la documentazione inerente, sono conservati dal laboratorio per un periodo di 4 anni.

Eventuali scostamenti occasionali dai metodi di prova sono indicati nel Rapporto di prova. Quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova anche se consapevole di uno scostamento, nel RdP viene inclusa una dichiarazione in cui il Laboratorio declina la responsabilità e indica quali risultati possono essere influenzati dallo scostamento.

9. Accredito del Laboratorio

Il Laboratorio ha ottenuto l'accredito da parte di ACCREDIA, con il quale ha sottoscritto una convenzione, solo per le prestazioni di prova e le matrici evidenziate nel proprio tariffario (Mod. 71). L'elenco delle prove accreditate è consultabile sul sito www.accredia.it (numero di accredito 0374).

L'accredito di una prova non può significare in nessun caso che un prodotto sottoposto alla specifica prova è approvato dall'organismo di accredito.

10. Tariffe e condizioni di pagamento

Le tariffe (Mod.71) sono esposte in Segreteria e comunicate al Cliente su richiesta. Le condizioni di pagamento usuali sono 60 giorni ricevimento fattura. Altre condizioni possono essere concordate in caso di stipula di contratti e convenzioni o per prestazioni particolari.

Per altre condizioni non previste si fa riferimento alle norme vigenti.

11. Garanzia di riservatezza e imparzialità

Tutte le informazioni ottenute o generate nel corso dell'effettuazione delle attività per conto del Cliente sono considerate come riservate e non sono portate a conoscenza di terzi senza la previa autorizzazione del Cliente anche dopo la scadenza del contratto fatta eccezione per gli obblighi di legge.

Informazioni relative al Cliente ottenute da fonti diverse dal Cliente stesso (per esempio reclami, autorità in ambito legislativo) vengono considerate come riservate fra il Cliente e il Laboratorio, che mantiene riservata l'identità della fonte e non può rivelarla al Cliente, a meno di accordi presi con la fonte stessa.

Il laboratorio si impegna a garantire la massima imparzialità nelle attività svolte.

L'orario di sportello per accettazione campioni e ritiro Rapporti di Prova:
dalle 8.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.